

SEZIONE V**OPERANTE SU POLIZZA R.C.G. N. 2023/03/2532651****POLIZZA INFORTUNI NR. 2025/05/3183650****COPERTURA ASSICURATIVA "CANI DA CACCIA" 2025-2026**

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Via Corte d'Appello, 11 - Torino (Italia) ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1923, n. 473.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via Colonna, 39 - 00139 Roma.

1.0 DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- *Assicurato*: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario del cane iscritto con tessere associative tipo “EXTRA” ed “EXTRA PLUS”.
- Si precisa che può stipulare la presente polizza, anche chi, associato alla Contraente, svolge l'attività di G.G.V.V. (Guardia Giurata Venatoria Volontaria) a seguito di regolare decreto prefettizio, anche se non è in possesso di licenza di caccia e i possessori di licenza per esercizio della caccia sportiva.
- *Assicurazione*: il contratto di assicurazione;
- *Cane*: esemplare della specie canina iscritto o non iscritto ai libri genealogici dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana (E.N.C.I.) e/o iscritto all'anagrafe canina ai sensi delle norme di legge vigenti e comunque sempre punzonato o tatuato;
- *Contraente*: soggetto che stipula l'assicurazione.
- *Indennizzo*: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- *Parti*: il Contraente e la Società.
- *Polizza*: documento che prova l'assicurazione.

- *Premio*: somma dovuta dal Contraente alla Società.
- *Rischio*: possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- *Sinistro*: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- *Società*: la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

- Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

- Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

- Aggravamento del rischio (non valida per gli eventi provocati da malattia)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 del C.C.).

- Diminuzione del rischio (non valida per gli eventi provocati da malattia).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

– Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o del rifiuto all'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

– Durata dell'assicurazione

La presente polizza ha durata annuale con inizio dalle ore 24.00 del 11/06/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 11/06/2026.

– Limiti territoriali e temporali

L'assicurazione vale, nel territorio della Repubblica Italiana, dei paesi Europei e dei paesi del bacino del Mediterraneo, durante:

- i periodi di caccia regolamentari, compresi gli spostamenti da e per i luoghi di caccia, anche in giornate di divieto venatorio;
- l'attività agonistica e cinofila (prove e concorsi) ufficiali della Contraente o di altre associazioni venatorie riconosciute;
- l'allevamento e l'addestramento nei periodi e luoghi consentiti;
- l'attività di controllo e/o cattura di fauna selvatica o domestica inselvatichita autorizzata dagli Enti o Autorità competenti.

– Decorrenza della garanzie e termini di pagamento del premio

L'Assicurato dichiara, ai fini dell'operatività della presente polizza, che il versamento del premio da parte di ciascun cacciatore assicurato non avviene contro rilascio di tessera a ricalco.

Si prende atto che il pagamento della quota di premio da parte di ciascun cacciatore avviene secondo la seguente procedura:

- l'associazione Contraente provvede a predisporre bollettini postali (del tipo in 2 sezioni) precompilati nello spazio relativo al beneficiario del versamento (l'associazione medesima) e con la seguente causale: "Premio ass. resp. civ. anno 2025-2026";

- gli uffici periferici dell’associazione Contraente vengono dotati di bollettini sufficienti a far fronte alla rispettiva utenza;
- l’ufficio periferico consegna ai cacciatori istanti il bollettino di c.c.p. per il versamento; ciascun cacciatore deve quindi effettuare il versamento e mostrare la ricevuta di versamento all’ufficio periferico;
- l’ufficio provvede a rilasciare la polizza (tagliando) che il socio dovrà tenere nella licenza di caccia con la ricevuta del versamento; un tagliando viene invece trattenuto dall’ufficio, a riprova della corretta operazione di rilascio della tessera; il secondo tagliando dovrà comunque essere inoltrato alla sede centrale della Contraente, per i propri archivi;
- l’associazione (sede centrale), che sul proprio c/c postale riceve tutti i versamenti, comunica alla compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, i nominativi degli iscritti, versando il corrispondente premio;
- le eventuali adesioni successive in corso di annualità assicurativa andranno contrattualizzate mediante appendici mensili riportanti i nominativi entrati, con contestuale pagamento del relativo premio secondo le modalità anzidette.

Il contratto ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La garanzia assicurativa per ogni singolo Associato decorrere dalle ore 24.00 della data del timbro postale apposto sul c.c.p.

Le ricevute di versamento dovranno essere inviate alla Spett.le **SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI CALTAGIRONE – ACIREALE**

– Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

– Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

3.0 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE: MORTE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti del capitale indicato in polizza, a:

1. indennizzare il valore comprovato tramite il Libro Origini Italiano (L.O.I.) fatta eccezione per i cani da caccia al cinghiale, per i quali si fa riferimento al valore di mercato, per morte, o ferimento con necessità di abbattimento, causata da:
 - avvelenamento;
 - morsi di viperidi e/o insetti;
 - scatti di lacci e tagliole;
 - annegamento, anche nel caso di sabbie mobili;
 - investimento da veicoli. L'indennizzo è corrisposto in caso di mancato risarcimento da parte dell'investitore o per mancata identificazione di quest'ultimo o perché non dovuto dallo stesso, quale il caso di animale sfuggito dalla custodia del proprietario o di colui che se ne serve;
 - attacchi di cinghiale, esclusivamente per la forma di garanzia "EXTRA".
2. rimborsare le spese per cure veterinarie rese necessarie in caso di infortunio durante l'esercizio venatorio (esclusivamente per la tessera "EXTRA").

Nel caso di inidoneità del cane dell'assicurato alla caccia, in conseguenza ad attacco di ungulati selvatici, è previsto un indennizzo nella misura forfetaria di € 155,00. Nel caso in cui il cane non sia regolarmente iscritto al LOI e/o LIR o nei corrispondenti libri di origine riconosciuti all'estero, gli indennizzi previsti per il caso di morte o di inidoneità alla caccia sono ridotti nella misura del 50%. La morte, il ferimento con necessità di abbattimento, o l'inidoneità alla caccia, devono essere certificati da un veterinario.

La garanzia è prestata su tutti i cani di proprietà dell'Assicurato.

4.0 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata per i danni conseguenti a:

- a) Morte che non sia stata comunicata ai sensi della norma 7 “OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO”.
- b) Morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato il cane assicurato;
 - guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- c) Morte conseguente ad intervento chirurgico non autorizzato preventivamente dalla Società.
- d) Morte a seguito di lesioni determinate da sforzi.

Le cure e le spese di carattere sanitario (parcelle, medicinali, esami, ecc...) sono a carico esclusivo dell'Assicurato.

5.0 MASSIMO RISARCIMENTO TESSERE “EXTRA” E FRANCHIGIA

Si farà luogo all'indennizzo di **un solo** cane per ogni Associato per ogni annualità assicurativa decorrente dalle ore 24.00 della data del timbro postale sul c.c.p. a condizione che sia dimostrabile che il cane sia di proprietà dell'assicurato.

- ◆ Tessera “EXTRA”: massimo indennizzo di € 1.000,00 con applicazione di franchigia frontale di € 100,00; rimborso spese veterinarie in caso di infortunio durante l'esercizio venatorio € 150,00.

6.0 MASSIMO RISARCIMENTO TESSERA “EXTRA PLUS” E FRANCHIGIA

Si farà luogo all’indennizzo di **quattro** cani per ogni Associato per ogni annualità assicurativa decorrente dalle ore 24.00 della data del timbro postale sul c.c.p. a condizione che sia dimostrabile che il cane sia di proprietà dell’assicurato. La copertura in parola potrà essere fornita esclusivamente in abbinamento alla tessera “EXTRA”.

- ◆ limite di massimo indennizzo per morte di un singolo cane € 1.000,00 con applicazione di franchigia frontale di € 100,00 per ogni sinistro;
- ◆ rimborso spese veterinarie in caso di infortunio durante l’esercizio venatorio per singolo cane € 150,00;
- ◆ limite di massimo indennizzo cumulativo qualora in occasione di un medesimo evento restassero morti o feriti più cani di proprietà del medesimo tesserato:
 - € 2.500,00 per morte dei cani;
 - € 400,00 per spese veterinario in caso di infortunio durante l’esercizio venatorio.

Si precisa che qualora la morte del cane avvenga in conseguenza delle ferite nei sessanta giorni successivi alla data del sinistro, l’indennizzo previsto per la morte del cane verrà decurtato di quanto precedentemente rimborsato per le spese veterinarie.

7.0 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi di quanto previsto dalla norma 3.1:

- dovrà darne avviso alle delegazioni provinciali della Contrente o all’Agenzia a cui è assegnata la polizza a mezzo posta, fax o comunicazione telefonica al **numero 095-7647121** (da confermare a mezzo posta o fax), entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.) indicando causa, giorno, ora, luogo del sinistro e la località ove è reperibile il cane;
- far intervenire con immediatezza un veterinario perché si effettuino sul cane assicurato i necessari accertamenti.

Il veterinario intervenuto stenderà su carta intestata del veterinario stesso un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità della morte, che il Contraente o l'Assicurato deve presentare alla Società, unitamente ad ogni altra documentazione disponibile;

- tenere le spoglie a disposizione della Società o dei consulenti dalla stessa nominati. Sono fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

8.0 LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione può essere stipulata per cani che abbiano compiuto il sesto mese di età e sino al raggiungimento del ottavo anno di vita.

Tuttavia per gli animali che raggiungano tale età (8 anni) in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta; i premi in tal caso verranno restituiti al Contraente.

9.0 DIRITTO DI VISITA DEL CANE ASSICURATO

Nel corso del contratto la Società ha il diritto di sottoporre il cane assicurato agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

10.0 CURA DEL CANE ASSICURATO

L'animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.

L'Assicurato, in caso di infortunio avvenuto durante l'esercizio venatorio, che colpisca il cane assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino al cane medesimo le cure o i trattamenti del caso.

11.0 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - DIRITTO DI SURROGAZIONE

Il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza viene effettuato su presentazione, a richiesta della Società, della copia di denuncia di decesso notificata all'E.N.C.I., o all'Autorità competente, presso i quali sono rispettivamente tenuti i libri genealogici e l'anagrafe canina.

Dalle documentazioni predette dovrà risultare l'identità del cane.

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'art 1916 C.C., verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dall'animale assicurato e liquidato ai termini della presente polizza fino a concorrenza della somma pagata.

12.0 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - per mezzo di due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. Se i periti non si accordano ne eleggono un terzo - che dovrà in ogni caso risultare laureato in medicina veterinaria ed essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme delle leggi vigenti - e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una della parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Collegio arbitrale risiede a scelta della Società presso la direzione della Società stessa in Torino o presso la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

13.0 SOMME ASSICURATE

La Società Reale Mutua di Assicurazioni assicura per ogni "CACCIATORE" associato alla Contraente una delle seguenti forme di copertura assicurativa:

Tessera "EXTRA"

massimo indennizzo € 1.000,00 (franchigia frontale € 100,00)
€ 150,00 per le spese veterinarie in caso di infortunio durante l'esercizio venatorio.

Tessera "EXTRA PLUS"

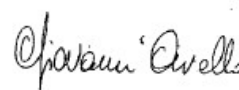
massimo r indennizzo per singolo cane € 1.000,00 (franchigia frontale per ogni sinistro € 100,00)
€ 150,00 per le spese veterinarie in caso di infortunio durante l'esercizio venatorio.

massimo indennizzo, qualora in occasione di un medesimo evento restassero morti o feriti più cani di proprietà del medesimo tesserato, € 2.500,00 per morte dei cani; € 400,00 per spese veterinario in caso di infortunio durante l'esercizio venatorio.

Il Contraente

La Società

**SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI**



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Gli animali non presentano tare, difetti fisici e/o manifestano malattie in atto.

Il Contraente

La Società

**SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI**



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle clausole seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 2.0 Altre assicurazioni – Recesso in caso di sinistro – Durata dell'assicurazione – Foro competente; art. 7.0 Obblighi in caso di sinistro; art. 8.0 Limiti di età; art. 10.0 Pagamento dell'indennizzo - diritto di surrogazione; art. 11.0 Clausola compromissoria - arbitrato in caso di controversie (art. 11.0)

Il Contraente

La Società

**SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI**

